



COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
- Provincia di Avellino -

Viale Municipio,4 – Tel. 0825952053 – Fax 0825961361
PEC : comune.prata@irpinianet.eu



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di
Illuminazione Votiva nel Cimitero Co-
munale
di Prata di Principato Ultra per anni 5
(cinque).

C.I.G. : 7373024BDF

SOMMARIO

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO
- ART. 3 – DURATA E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE
- ART. 5 – CONSEGNA DELLE STRUTTURE – MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI
- ART. 6 – ORGANIZZAZIONE
- ART. 7 – ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 10 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 11 – RAPPORTI CON I DIPENDENTI
- ART. 12 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO,ELENCO UTENTI
- ART. 13 - CORRISPETTIVI
- ART. 14 – REVISIONE TARIFFARIA
- ART. 15 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI
- ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE DISPOSIZIONI E RISERVE
- ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 – CONTROVERSIE, TEMPI TICHE, PENALITA'
- ART. 20 – SPESE
- ART. 21 – DOMICILIO DELL'IMPRESA
- ART. 22 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 23 – REFERENTI CONTRATTUALI
- ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale presente sul territorio di Prata di Principato Ultra. La concessione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l'estensione di nuove linee se richieste, nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, compreso la fornitura della energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente capitolato speciale di appalto.

La tipologia delle lampade votive, perenni ed occasionali, a partire dalla data di stipula del contratto con il nuovo Concessionario, deve essere di quelle a tecnologia LED, di luminosità pari ad 1 LUX ad 1 metro dal piano di appoggio. Le applique per l'installazione delle lampade occasionali dovranno essere di unica tipologia, per l'uniformità nei cimiteri (D.P.R.285/90).

Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta affidataria anche per futuri ampliamenti del cimitero.

Il numero di lampade ammonta, ad oggi, complessivamente a n. 13.000, di cui n. 1000 lampade perenni e n. 12000 lampade occasionali (che verranno fornite ed installate dal Concessionario).

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

Fornitura di energia elettrica alle lampade votive;

Fornitura e posa in opera delle lampade votive perenni ed occasionali;

Manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza dell'impianto in concessione;

Applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;

Gestione impianto di illuminazione votiva esistente e sua estensione a tutta l'area cimiteriale anche futura;

Relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

ART. 3 – DURATA E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna del servizio escludendosi fin da ora la clausola del tacito rinnovo. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento della concessione del servizio, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi. Allo scadere del contratto tutto l'impianto resta di proprietà comunale con l'esclusione delle lampade votive occasionali.

Attualmente il servizio di illuminazione votiva Comunale ha una consistenza potenziale complessiva di n. 13.000 punti luci, di cui n. 1000 luci perenni e n. 12.000 luci occasionali. L'importo presunto contrattuale ammonterebbe quindi ad € 155.000,00 al netto di IVA più oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00 al netto di IVA per complessivi anni 5 (cinque) derivante dall'introito dei canoni di abbonamento e delle luci occasionali, secondo le tariffe applicate ed indicate al successivo art. 12.

Ovviamente, il suddetto importo, anche se in corso di affidamento, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, oltre gli aggiornamenti delle tariffe su base ISTAT come indicato nei successivi articoli, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in gestione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà versare al Comune di Prata di Principato Ultra un canone annuo fisso di € 10.000,00 oltre IVA ed una percentuale minimo del 10%, calcolato sull'effettivo incasso per ogni punto luce installato perennemente e/o occasionalmente, incrementata dalla percentuale risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario oltre IVA. Il canone sarà corrisposto in due soluzioni da versarsi entro il 31/07 e successivo 31/01 mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.

Il Comune provvederà all'emissione della relativa fattura.

In caso di mancato versamento di una o più rate è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi introitando quanto dovuto sul deposito cauzionale.

In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito, la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – CONSEGNA DELLE STRUTTURE – MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI

Il concessionario prende in carico gli impianti esistenti, di proprietà comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione. Il concessionario dovrà inoltre accertarsi che lo stesso sia stato realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Per impianto esistente s'intende l'intera rete elettrica, la fornitura dell'energia elettrica, sino alle singole lampade votive, ivi comprese portalampade e lampadine votive perenni.

Il concessionario dovrà, per tutta la durata della concessione, conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Prata di Principato Ultra alcun compenso o indennità. Il concessionario dovrà inoltre, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

Al termine della concessione il Comune di Prata di Principato Ultra è, comunque, proprietario di tutto l'impianto elettrico, delle migliorie eventualmente apportate e di ogni attrezzatura servente allo stesso, compresa l'estensione della rete e le lampade votive perenni con l'esclusione delle lampade votive occasionali.

Il concessionario dovrà:

a) provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs.81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni;

b) porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti;

c) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione.

d) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e sconfinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria. Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei luoghi, il concessionario dovrà prendere opportuni accordi con il Settore Tecnico del Comune e concordare le modalità d'intervento. In caso di emergenza, però, il concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione. Rimane inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico, e necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni. L'impresa si obbliga ad eseguire puntualmente e con precisione le prescrizioni del Comune e a rassegnare, a sua semplice richiesta, la occorrente certificazione tecnica di conformità e/o collaudo degli impianti prescritta dalle vigenti disposizioni.

Tutti gli interventi di manutenzione, adeguamento ed ampliamento degli impianti dovranno essere accuratamente eseguiti secondo le vigenti normative in materia, nel rispetto delle normative in vigore nel tempo di esecuzione dei lavori secondo la perfetta regola d'arte ed in modo e misura da non arrecare danno o pregiudizio, anche di tipo estetico.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.

E' fatto divieto di utilizzare, da parte del concessionario, personale comunale per la gestione del servizio compresa la riscossione dell'abbonamento annuale.

Il responsabile del settore amministrativo in collaborazione con il settore tecnico manutentivo provvede a vigilare ed a controllare l'andamento dei servizi, onde verificare che gli stessi siano eseguiti secondo le modalità prescritte.

ART. 7 – ACCESSO AL CIMITERO

L'Amministrazione Comunale autorizza il concessionario al libero accesso al cimitero, anche durante le ore di chiusura al pubblico e comunque nei limiti del rispetto dovuto al luogo.

Qualora, durante d'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi.

L'amministrazione Comunale autorizza, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Il concessionario è autorizzato a mantenere il contatore dell'energia elettrica nella nicchia predisposta nella recinzione del cimitero esistente o all'eventuale posa del contatore e dei relativi trasformatori di corrente in luogo consono, possibilmente nascosto, previo parere del Settore tecnico- manutentivo.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'aggiudicataria è tenuta alla redazione ed all'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi, previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, gli eventuali dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare ed a mettere in atto tutte le misure ad eliminare o

ridurre al minimo tali rischi.

8.1 Stima analitica dei costi della sicurezza

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

Il datore di lavoro, nell'ambito di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

- promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi;

- quantifica i costi della sicurezza.

Il Datore di Lavoro e/o il Responsabile dell'appalto, prima della procedura di gara ed in riferimento allo specifico appalto di lavori, servizi o forniture, dovrà computare i costi per la sicurezza, indicandoli nel procedimento di gara come costi non soggetti al ribasso.

Le tipologie di costi presi in considerazione sono quelli necessari per:

- a) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

- b) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

- c) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- d) le misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature e mezzi e servizi di protezione collettiva.

La quantificazione e la stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; quando un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono per i cinque anni sono pari a: € 2.000,00 oltre IVA.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- 1) verificare, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, eventuali

inadeguatezze agli impianti di propria competenza, al fine di procedere all'ammodernamento (qualora dovesse essere necessario) come da successivo punto;

- 2) entro 720 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti laddove necessari, nonché l'occultamento dei cavi elettrici, mediante la eliminazione delle linee aeree eventualmente esistenti ed il loro posizionamento in apposite tubazioni interrato (ove pos-

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

sibile), oppure in aderenza ai muri di sostegno, il tutto da effettuarsi a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;

3) eseguire una verifica dell'esatto stato di consistenza dell'impianto entro 720 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, predisporre e trasmettere presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati tecnici (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e delle eventuali nuove parti di impianto realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati su supporto cartaceo ed informatico per tutto il periodo di durata della convenzione;

4) tutti gli interventi indicati al presente articolo dovranno essere eseguiti senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di

gestione;

5) tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi ingenerare;

6) sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall'ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;

7) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall'Ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti;

8) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria;

9) servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;

10) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzione somministrazione d'energia elettrica, etc.) e senza responsabilità dell'affidatario;

11) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;

12) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;

13) assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;

14) indicare su un apposito cartello affisso ad ogni ingresso al Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni;

15) effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

- 16) effettuare una ricognizione delle utenze esistenti fornendo all'Ufficio Tecnico Comunale, con Sistema informatico e/o cartaceo, le planimetrie cimiteriali con l'indicazione schematic dei tracciati degli impianti e delle apparecchiature elettriche installate;
- 17) tenere costantemente aggiornato l'elenco delle utenze su apposito formato dal quale dovranno chiaramente risultare i seguenti dati:
- titolare del contratto di illuminazione votiva;
 - numero delle lapade perenni;
 - numero delle lampade occasionali;
 - individuazione del luogo dell'utenza;
 - individuazione del defunto dedicatario dell'utenza;
 - date di attivazione e scadenza dell'utenza;
- 18) trasmettere via mail al settore comunale competente tale elenco su supporto informatico (file excel) con cadenza semestrale;
- 19) la Ditta concessionaria è tenuta a presentare i bollettari ad ogni richiesta del Comune, agli effetti del generale controllo sulla gestione, sia a tutela del pubblico interesse che in riferimento al reclamo degli utenti relativo a fatti specifici.
- 20) distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, delle aree per campo comune, degli ossari dei loculi dei cinerari e delle cappelle, dietro pagamento del canone corrispettivo.
- 21) per il necessario funzionamento degli impianti il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione del contatore elettrico, la cui fornitura è intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio.
- 22) provvedere all'immediata sostituzione delle lampade fulminate, rotte od asportate;
- 23) realizzare, gratuitamente per il Comune di Prata di Principato Ultra, l'eventuale estensione dell'impianto di illuminazione votiva in dipendenza dell'aumento delle utenze e/o dell'ampliamento dei cimiteri e dei suoi impianti. Alla scadenza del servizio anche i nuovi impianti risulteranno automaticamente trasferiti al Comune, senza necessità d'indennità, oneri ed indennizzi alcuni.

ART. 10 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario avrà i seguenti diritti:

- a) personale non autorizzato dal concessionario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) il Comune si impegna ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nel cimitero, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti dell'area cimiteriale, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

ART. 11 – RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo raccomandata

A.R. ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimen-

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

to denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

ART.12 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO, ELENCO UTENTI

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- a) le spese di manutenzione;
- b) le riparazioni;
- c) il ricambio delle lampadine;
- d) il consumo di energia elettrica;
- e) la vigilanza della rete e degli impianti;

1. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

2. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

3. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta assuntrice del servizio, la quale si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.

4. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, i corrispettivi nella misura stabilita all'art. 13 allacciamento secondo la tipologia di sepolcro scelta, (canone di abbonamento).

5. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

6. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

7. L'importo dell'abbonamento per ogni lampada ad accensione continua risulta all'art. 13 del prospetto sotto riportato. Tale importo, oltre IVA dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dal gestore.

8. Il pagamento dell'importo potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale. Nell'eventualità che l'utente risulti insolvente o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.

9. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione di cui al punto 3 del prospetto sotto riportato.

10. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

11. L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolvenza.

12. Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.

13. Gli impianti, (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica), saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

14. La ditta non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti temporali, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.
15. La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.
16. L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.
17. Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

18. Nell'abbonamento è compresa l'accensione continua delle lampade, le spese di manutenzione, riparazione, ricambi e consumo di energia elettrica.

ART.13 – CORRISPETTIVI

1. La Concessionaria praticherà all'utenza le seguenti tariffe, approvate con delibera di G.C. n° 8 del 26.01.2018 distinte per ciascuna tipologia:

a) lampade votive perenni per loculi, ossari, colombari, tombe di famiglia, punti luci cappelle per tutte le ventiquattro ore del giorno :
euro 15,00 oltre I.V.A. come per legge;

b) lampade votive occasionali (periodo di commemorazione defunti e ricorrenze)
:
per ogni giorno di accensione : euro 0,60 oltre I.V.A. come per legge

c) nuovi allacciamenti o trasferimenti per esumazione :
Per ciascun loculo, ossario o colombaro : euro 10,00 oltre I.V.A come per legge,
Per ogni tomba o lapide : euro 12,00 oltre I.V.A come per legge;
Per ogni cappella : euro 15,00 oltre I.V.A come per legge

d) tariffa per riallacciamento impianto (dismesso per volontà dell'utente):
euro 5,00. oltre I.V.A come per legge

2. Le tariffe si intendono comprensive dell'energia elettrica assorbita, l'accensione continua delle lampade, della manutenzione dell'impianto, dei portalampe, delle lampade avariate/esaurite, delle spese per la stipula del contratto di abbonamento, delle spese di spedizione o pagamento tramite ufficio postale;
3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate e pertanto non potrà essere richiesto agli utenti alcun nuovo contributo di allacciamento all'impianto;
4. Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente articolo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – REVISIONE TARIFFARIA

Le tariffe come indicate nell'art. 12 che precede, sono applicabili con decorrenza dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di appalto.

Al gestore viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 2018, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

In caso di revisione delle tariffe il gestore comunicherà al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza, i dati ISTAT utilizzati per il conteggio e lo sviluppo del conteggio medesimo.

La revisione delle tariffe determinerà, automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base delle medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuta al Comune.

ART. 15 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna.

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti fra il concessionario e terzi fermo restando l'obbligo del concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE DISPOSIZIONI E RISERVE

La concessione non potrà essere trasferita a terzi.

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la concessione del servizio. Pertanto, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento ed indipendentemente dal verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 17 che segue.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal servizio, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto od inadempienza del concessionario, l'impresa contraente sarà tenuta, all'atto della stipula del contratto, a prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale che potrà essere versata nella forma del pagamento: contanti, fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa.

L'impresa è obbligata alla ricostituzione della cauzione nell'originario ammontare nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente.

La cauzione sarà restituita al gestore alla scadenza del servizio, a condizione che risulti definita qualsiasi pendenza con riferimento alla gestione e riconosciuto l'esatto adempimento di tutti gli obblighi scaturenti alla gestione.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenersi la cauzione definitiva prestata prima della stipulazione del contratto:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 3) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco aggiornato degli utenti;
- 4) mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
- 5) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
- 6) quando vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di concessione;
- 7) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- 8) mancati adempimenti come previsti all'art.10 del presente capitolato;
- 9) per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

ART. 19 – CONTROVERSIE, TEMPISTICHE E PENALITA'

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente ap-

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

palto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:

a) per ogni abbonato che non venga allacciato entro 30 giorni dalla richiesta e dal conseguente soddisfacimento delle condizioni di abbonamento, penalità di €. 20,00 entro la prima settimana oltre il termine a seguire €.5,00/giorno sino al limite di 100,00 €, con la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

b) per ogni lampada spenta e non riattivata entro 36 ore € 5,00 al giorno o frazione di giorno di mancata accensione, salvo i casi di forza maggiore in relazione ai quali la riattivazione dovrà essere assicurata entro il termine di 48 ore dell'evento.

Eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni previste all'art. 9 del presente capitolato potranno

comportare (salvo quanto già previsto al precedente art.14) la realizzazione delle stesse da parte di terzi con spese a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.

Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese di impianto e gestione (compreso la fornitura e posa in opera delle lampade votive perenni ed occasionali), ivi incluse le spese di contratto e di registrazione, sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.

ART. 21 – DOMICILIO DELL'IMPRESA

Il concessionario dovrà assicurare le relazioni con l'utenza dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì mettendo a disposizione telefono e telefax e un proprio dipendente.

ART. 22 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'Appalto viene affidato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà offerto il maggiore aggio rispetto a quello posto a base di gara stabilito nel 10% oltre al canone fisso di € 10.000,00 oltre IVA annuo.

Il bando di gara, il capitolato d'appalto ed i relativi allegati sono disponibili presso l'UTC del comune di Prata di Principato Ultra, sul sito istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.pratadiprincipatoultra.av.it> – sezione “Avvisi – Bandi di gara” nonché sulla

piattaforma Asmecom, www.asmecom.it nella sezione “Procedure in corso”.

La determinazione di approvazione del presente capitolato d'appalto, bando di gara ed i relativi allegati vengono pubblicate integralmente all'albo pretorio on-line del Comune di

Viale Municipio,4 Tel. 0825952053

email: comune.prata@tin.it pec: comune.prata@cert.irpinianet.eu

Prata di Principato Ultra.

Resta inteso che nel caso di attivazione successiva di una convenzione CONSIP rispondente a questa esigenza si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 135/2012.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio della maggiore offerta percentuale in aumento posta a base d'asta, a seguito di procedura aperta, ai sensi della normativa vigente.

ART. 23 – REFERENTI CONTRATTUALI

Ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale per l'Amministrazione in capo al Responsabile dell'UTC, che rimane inoltre l'unico soggetto titolato all'applicazione definitiva delle sanzioni contrattuali di cui all'art. 15 la gestione del presente contratto è affidata allo stesso Responsabile UTC, nonché al Responsabile del Procedimento, rivestendo entrambi la funzione di referente contrattuale per la controparte.

Il concessionario del servizio individua quale proprio referente una persona di propria scelta e la comunica, alla controparte, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto. Tale scelta è modificabile previa comunicazione.

La ditta appaltatrice si obbliga di notificare al Comune ogni eventuale cambio del proprio domicilio legale

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme Legislative e Regolamentari vigenti, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/16 in caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento o a seguito di quanto previsto nel precedente art.18.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Prata di Principato Ultra, lì ____/____/____

**Il Responsabile del Settore
Geom. CIAMILLO Giuseppe**